

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 890**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, NEGRI, ASCIUTTI,  
SCALERA, ZAVOLI, BORDON, FONTANA, BATTAGLIA  
Giovanni, GIAMBRONE, PELLEGATTA, SOLIANI, RANIERI,  
CARLONI e STRANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo della Convenzione in lingua ufficiale .....	»	7
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 ottobre del 2005 in occasione della Conferenza generale dell'UNESCO svoltasi a Parigi, è stata approvata la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. L'approvazione di questa Convenzione costituisce un fatto di grandissimo rilievo; in essa, infatti, vengono affermati principi fondamentali tesi a riconoscere la diversità culturale come caratteristica innata dell'umanità e ad attribuire alla diversità delle culture un valore di carattere universale, definendola come patrimonio comune del genere umano.

Il dibattito intorno al valore della diversità culturale è durato molti anni ed ha visto la presenza attiva dell'Unione europea, che nel 2004 aveva autorizzato la Commissione a partecipare alle trattative per l'approvazione della Convenzione a nome della Comunità. E l'Unione, peraltro, ha già provveduto ad approvare la Convenzione a nome della Comunità europea con decisione 8668/06 del Consiglio, del 2 maggio 2006.

Il particolare rilievo della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale ci spinge ad agire per favorire il processo della sua ratifica da parte di un maggior numero di Paesi, iniziando dall'Italia che è una nazione caratterizzata, storicamente e socialmente, dalla diversità di tradizioni culturali e di credo religioso, dalla presenza di comunità territoriali bilingui, dall'esistenza di un patrimonio culturale diffuso su tutto il territorio nazionale e spesso eterogeneo, in quanto testimonianza della presenza di civiltà e popoli che giungevano dal resto d'Europa e dal Medioriente.

Riconoscere che la diversità delle forme e delle espressioni culturali, comprese quelle tradizionali, siano fattori fondamentali, per

gli individui ed i popoli, della loro stessa capacità di esprimersi, relazionarsi e condividere con altri i propri valori e le proprie idee, è un passo fondamentale per la costruzione e lo sviluppo di società in cui i diritti fondamentali della persona siano effettivamente realizzabili e, con essi, le libertà di espressione, comunicazione ed informazione delle idee e delle produzioni artistiche, creative ed intellettuali. In questa dimensione la cultura è effettivamente un motore di sviluppo civile ed economico ed il suo ruolo essenziale necessita di politiche pubbliche forti ed efficaci tese a sostenere ed a favorire la crescita e la circolazione delle attività e delle produzioni culturali. E, naturalmente, è altrettanto fondamentale che i singoli Paesi si impegnino ad attuare le politiche pubbliche e le misure per proteggere e promuovere le espressioni, le produzioni e le industrie culturali nei propri territori, ma anche che ciascuno di essi costruisca gli strumenti necessari per l'interazione e la cooperazione internazionale. A questo scopo l'articolo 9 della Convenzione UNESCO prevede che le Parti aderenti istituiscano dei «punti di contatto» quali sedi e strumenti di ciascun Paese per la raccolta, lo scambio e la condivisione delle informazioni sulle politiche e gli interventi pubblici di sostegno e di promozione delle attività e delle espressioni culturali svolti nei propri territori. Si tratta di strumenti dei quali il nostro Paese è piuttosto carente e che, al contrario, sono ritenuti essenziali per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica e dell'assegnazione di finanziamenti per le attività, la produzione e l'industria culturale. La ratifica della Convenzione UNESCO da parte dell'Italia costituisce, dunque, anche l'occasione per stabilire rapporti di collaborazione ed

avere maggiori possibilità di conoscenza delle politiche pubbliche attuate per lo sviluppo della cultura negli altri Paesi d'Europa e del mondo, potendo così avvalersi delle

esperienze compiute altrove per riorganizzare al meglio il nostro sistema pubblico di sostegno e promozione della cultura e delle produzioni culturali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





## Organization

## United Nations Educational, Scientific and Cultural

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 3 to 21 October 2005 at its 33rd session,

*Affirming* that cultural diversity is a defining characteristic of humanity,

*Conscious* that cultural diversity forms a common heritage of humanity and should be cherished and preserved for the benefit of all,

*Being aware* that cultural diversity creates a rich and varied world, which increases the range of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring for sustainable development for communities, peoples and nations,

*Recalling* that cultural diversity, flourishing within a framework of democracy, tolerance, social justice and mutual respect between peoples and cultures, is indispensable for peace and security at the local, national and international levels,

*Celebrating* the importance of cultural diversity for the full realization of human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and other universally recognized instruments,

*Emphasizing* the need to incorporate culture as a strategic element in national and international development policies, as well as in international development cooperation, taking into account also the United Nations Millennium Declaration (2000) with its special emphasis on poverty eradication,

*Taking into account* that culture takes diverse forms across time and space and that this diversity is embodied in the uniqueness and plurality of the identities and cultural expressions of the peoples and societies making up humanity,

*Recognizing* the importance of traditional knowledge as a source of intangible and material wealth, and in particular the knowledge systems of indigenous peoples, and its positive contribution to sustainable development, as well as the need for its adequate protection and promotion,

*Recognizing* the need to take measures to protect the diversity of cultural expressions, including their contents, especially in situations where cultural expressions may be threatened by the possibility of extinction or serious impairment,

*Emphasizing* the importance of culture for social cohesion in general, and in particular its potential for the enhancement of the status and role of women in society,

*Being aware* that cultural diversity is strengthened by the free flow of ideas, and that it is nurtured by constant exchanges and interaction between cultures,

*Reaffirming* that freedom of thought, expression and information, as well as diversity of the media, enable cultural expressions to flourish within societies,

*Recognizing* that the diversity of cultural expressions, including traditional cultural expressions, is an important factor that allows individuals and peoples to express and to share with others their ideas and values,

*Recalling* that linguistic diversity is a fundamental element of cultural diversity, and reaffirming the fundamental role that education plays in the protection and promotion of cultural expressions,

*Taking into account* the importance of the vitality of cultures, including for persons belonging to minorities and indigenous peoples, as manifested in their freedom to create, disseminate and distribute their traditional cultural expressions and to have access thereto, so as to benefit them for their own development,

*Emphasizing* the vital role of cultural interaction and creativity, which nurture and renew cultural expressions and enhance the role played by those involved in the development of culture for the progress of society at large,

*Recognizing* the importance of intellectual property rights in sustaining those involved in cultural creativity,

*Being convinced* that cultural activities, goods and services have both an economic and a cultural nature, because they convey identities, values and meanings, and must therefore not be treated as solely having commercial value,

*Noting* that while the processes of globalization, which have been facilitated by the rapid development of information and communication technologies, afford unprecedented conditions for enhanced interaction between cultures, they also represent a challenge for cultural diversity, namely in view of risks of imbalances between rich and poor countries,

*Being aware* of UNESCO's specific mandate to ensure respect for the diversity of cultures and to recommend such international

agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image,

*Referring* to the provisions of the international instruments adopted by UNESCO relating to cultural diversity and the exercise of cultural rights, and in particular the Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001,

*Adopts* this Convention on 20 October 2005.

## **I. Objectives and guiding principles**

### **Article 1 – Objectives**

The objectives of this Convention are:

- (a) to protect and promote the diversity of cultural expressions;
- (b) to create the conditions for cultures to flourish and to freely interact in a mutually beneficial manner;
- (c) to encourage dialogue among cultures with a view to ensuring wider and balanced cultural exchanges in the world in favour of intercultural respect and a culture of peace;
- (d) to foster interculturality in order to develop cultural interaction in the spirit of building bridges among peoples;
- (e) to promote respect for the diversity of cultural expressions and raise awareness of its value at the local, national and international levels;
- (f) to reaffirm the importance of the link between culture and development for all countries, particularly for developing countries, and to support actions undertaken nationally and internationally to secure recognition of the true value of this link;
- (g) to give recognition to the distinctive nature of cultural activities, goods and services as vehicles of identity, values and meaning;
- (h) to reaffirm the sovereign rights of States to maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate for the protection and promotion of the diversity of cultural expressions on their territory;
- (i) to strengthen international cooperation and solidarity in a spirit of partnership with a view, in particular, to enhancing the capacities of developing countries in order to protect and promote the diversity of cultural expressions.

### **Article 2 – Guiding principles**

#### **1. Principle of respect for human rights and fundamental freedoms**

Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and fundamental freedoms, such as freedom of expression, information and communication, as well as the ability of individuals to choose cultural expressions, are guaranteed. No one may invoke the provisions of this Convention in order to infringe human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights or guaranteed by international law, or to limit the scope thereof.

#### **2. Principle of sovereignty**

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to adopt measures and policies to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory.

#### **3. Principle of equal dignity of and respect for all cultures**

The protection and promotion of the diversity of cultural expressions presuppose the recognition of equal dignity of and respect for all cultures, including the cultures of persons belonging to minorities and indigenous peoples.

#### **4. Principle of international solidarity and cooperation**

International cooperation and solidarity should be aimed at enabling countries, especially developing countries, to create and strengthen their means of cultural expression, including their cultural industries, whether nascent or established, at the local, national and international levels.

#### **5. Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of development**

Since culture is one of the mainsprings of development, the cultural aspects of development are as important as its economic aspects, which individuals and peoples have the fundamental right to participate in and enjoy.

#### **6. Principle of sustainable development**

Cultural diversity is a rich asset for individuals and societies. The protection, promotion and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable development for the benefit of present and future generations.

#### **7. Principle of equitable access**



Equitable access to a rich and diversified range of cultural expressions from all over the world and access of cultures to the means of expressions and dissemination constitute important elements for enhancing cultural diversity and encouraging mutual understanding.

#### 8. Principle of openness and balance

When States adopt measures to support the diversity of cultural expressions, they should seek to promote, in an appropriate manner, openness to other cultures of the world and to ensure that these measures are geared to the objectives pursued under the present Convention.

### II. Scope of application

#### Article 3 – Scope of application

This Convention shall apply to the policies and measures adopted by the Parties related to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

### III. Definitions

#### Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention, it is understood that:

##### 1. Cultural diversity

“Cultural diversity” refers to the manifold ways in which the cultures of groups and societies find expression. These expressions are passed on within and among groups and societies.

Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the cultural heritage of humanity is expressed, augmented and transmitted through the variety of cultural expressions, but also through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used.

##### 2. Cultural content

“Cultural content” refers to the symbolic meaning, artistic dimension and cultural values that originate from or express cultural identities.

##### 3. Cultural expressions

“Cultural expressions” are those expressions that result from the creativity of individuals, groups and societies, and that have cultural content.

##### 4. Cultural activities, goods and services

“Cultural activities, goods and services” refers to those activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and services.

##### 5. Cultural industries

“Cultural industries” refers to industries producing and distributing cultural goods or services as defined in paragraph 4 above.

##### 6. Cultural policies and measures

“Cultural policies and measures” refers to those policies and measures relating to culture, whether at the local, national, regional or international level that are either focused on culture as such or are designed to have a direct effect on cultural expressions of individuals, groups or societies, including on the creation, production, dissemination, distribution of and access to cultural activities, goods and services.

##### 7. Protection

“Protection” means the adoption of measures aimed at the preservation, safeguarding and enhancement of the diversity of cultural expressions.

“Protect” means to adopt such measures.

##### 8. Interculturality

“Interculturality” refers to the existence and equitable interaction of diverse cultures and the possibility of generating shared cultural expressions through dialogue and mutual respect.

### IV. Rights and obligations of Parties

#### Article 5 – General rule regarding rights and obligations

1. The Parties, in conformity with the Charter of the United Nations, the principles of international law and universally recognized human rights instruments, reaffirm their sovereign right to formulate and implement their cultural policies and to adopt measures to protect and promote the diversity of cultural expressions and to strengthen international cooperation to achieve the purposes of this Convention.

2. When a Party implements policies and takes measures to protect and promote the diversity of cultural expressions within its territory, its policies and measures shall be consistent with the provisions of this Convention.

#### **Article 6 – Rights of parties at the national level**

1. Within the framework of its cultural policies and measures as defined in Article 4.6 and taking into account its own particular circumstances and needs, each Party may adopt measures aimed at protecting and promoting the diversity of cultural expressions within its territory.

2. Such measures may include the following:

(a) regulatory measures aimed at protecting and promoting diversity of cultural expressions;

(b) measures that, in an appropriate manner, provide opportunities for domestic cultural activities, goods and services among all those available within the national territory for the creation, production, dissemination, distribution and enjoyment of such domestic cultural activities, goods and services, including provisions relating to the language used for such activities, goods and services;

(c) measures aimed at providing domestic independent cultural industries and activities in the informal sector effective access to the means of production, dissemination and distribution of cultural activities, goods and services;

(d) measures aimed at providing public financial assistance;

(e) measures aimed at encouraging non-profit organizations, as well as public and private institutions and artists and other cultural professionals, to develop and promote the free exchange and circulation of ideas, cultural expressions and cultural activities, goods and services, and to stimulate both the creative and entrepreneurial spirit in their activities;

(f) measures aimed at establishing and supporting public institutions, as appropriate;

(g) measures aimed at nurturing and supporting artists and others involved in the creation of cultural expressions;

(h) measures aimed at enhancing diversity of the media, including through public service broadcasting.

#### **Article 7 – Measures to promote cultural expressions**

1. Parties shall endeavour to create in their territory an environment which encourages individuals and social groups:

(a) to create, produce, disseminate, distribute and have access to their own cultural expressions, paying due attention to the special circumstances and needs of women as well as various social groups, including persons belonging to minorities and indigenous peoples;

(b) to have access to diverse cultural expressions from within their territory as well as from other countries of the world.

2. Parties shall also endeavour to recognize the important contribution of artists, others involved in the creative process, cultural communities, and organizations that support their work, and their central role in nurturing the diversity of cultural expressions.

#### **Article 8 – Measures to protect cultural expressions**

1. Without prejudice to the provisions of Articles 5 and 6, a Party may determine the existence of special situations where cultural expressions on its territory are at risk of extinction, under serious threat, or otherwise in need of urgent safeguarding.

2. Parties may take all appropriate measures to protect and preserve cultural expressions in situations referred to in paragraph 1 in a manner consistent with the provisions of this Convention.

3. Parties shall report to the Intergovernmental Committee referred to in Article 23 all measures taken to meet the exigencies of the situation, and the Committee may make appropriate recommendations.

#### **Article 9 – Information sharing and transparency**

Parties shall:

(a) provide appropriate information in their reports to UNESCO every four years on measures taken to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory and at the international level;

(b) designate a point of contact responsible for information sharing in relation to this Convention;

(c) share and exchange information relating to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

#### **Article 10 – Education and public awareness**

Parties shall:

(a) encourage and promote understanding of the importance of the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, inter alia, through educational and greater public awareness programmes;

(b) cooperate with other Parties and international and regional organizations in achieving the purpose of this article;

(c) endeavour to encourage creativity and strengthen production capacities by setting up educational, training and exchange programmes in the field of cultural industries. These measures should be implemented in a manner which does not have a negative impact on traditional forms of production.

#### **Article 11 - Participation of civil society**

Parties acknowledge the fundamental role of civil society in protecting and promoting the diversity of cultural expressions. Parties shall encourage the active participation of civil society in their efforts to achieve the objectives of this Convention.

#### **Article 12 - Promotion of international cooperation**

Parties shall endeavour to strengthen their bilateral, regional and international cooperation for the creation of conditions conducive to the promotion of the diversity of cultural expressions, taking particular account of the situations referred to in Articles 8 and 17, notably in order to:

(a) facilitate dialogue among Parties on cultural policy;

(b) enhance public sector strategic and management capacities in cultural public sector institutions, through professional and international cultural exchanges and sharing of best practices;

(c) reinforce partnerships with and among civil society, non-governmental organizations and the private sector in fostering and promoting the diversity of cultural expressions;

(d) promote the use of new technologies, encourage partnerships to enhance information sharing and cultural understanding, and foster the diversity of cultural expressions;

(e) encourage the conclusion of co-production and co-distribution agreements.

#### **Article 13 - Integration of culture in sustainable development**

Parties shall endeavour to integrate culture in their development policies at all levels for the creation of conditions conducive to sustainable development and, within this framework, foster aspects relating to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

#### **Article 14 - Cooperation for development**

Parties shall endeavour to support cooperation for sustainable development and poverty reduction, especially in relation to the specific needs of developing countries, in order to foster the emergence of a dynamic cultural sector by, inter alia, the following means:

(a) the strengthening of the cultural industries in developing countries through:

(i) creating and strengthening cultural production and distribution capacities in developing countries;

(ii) facilitating wider access to the global market and international distribution networks for their cultural activities, goods and services;

(iii) enabling the emergence of viable local and regional markets;

(iv) adopting, where possible, appropriate measures in developed countries with a view to facilitating access to their territory for the cultural activities, goods and services of developing countries;

(v) providing support for creative work and facilitating the mobility, to the extent possible, of artists from the developing world;

(vi) encouraging appropriate collaboration between developed and developing countries in the areas, inter alia, of music and film;

(b) capacity-building through the exchange of information, experience and expertise, as well as the training of human resources in developing countries, in the public and private sector relating to, inter alia, strategic and management capacities, policy development and implementation, promotion and distribution of cultural expressions, small-, medium- and micro-enterprise development, the use of technology, and skills development and transfer;

(c) technology transfer through the introduction of appropriate incentive measures for the transfer of technology and know-how, especially in the areas of cultural industries and enterprises;

(d) financial support through:

(i) the establishment of an International Fund for Cultural Diversity as provided in Article 18;

(ii) the provision of official development assistance, as appropriate, including technical assistance, to stimulate and support creativity;

(iii) other forms of financial assistance such as low interest loans, grants and other funding mechanisms.

#### **Article 15 – Collaborative arrangements**

Parties shall encourage the development of partnerships, between and within the public and private sectors and non-profit organizations, in order to cooperate with developing countries in the enhancement of their capacities in the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. These innovative partnerships shall, according to the practical needs of developing countries, emphasize the further development of infrastructure, human resources and policies, as well as the exchange of cultural activities, goods and services.

#### **Article 16 – Preferential treatment for developing countries**

Developed countries shall facilitate cultural exchanges with developing countries by granting, through the appropriate institutional and legal frameworks, preferential treatment to artists and other cultural professionals and practitioners, as well as cultural goods and services from developing countries.

#### **Article 17 – International cooperation in situations of serious threat to cultural expressions**

Parties shall cooperate in providing assistance to each other, and, in particular to developing countries, in situations referred to under Article 8.

#### **Article 18 – International Fund for Cultural Diversity**

1. An International Fund for Cultural Diversity, hereinafter referred to as "the Fund", is hereby established.

2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO.

3. The resources of the Fund shall consist of:

(a) voluntary contributions made by Parties;

(b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;

(c) contributions, gifts or bequests by other States; organizations and programmes of the United Nations system, other regional or international organizations; and public or private bodies or individuals;

(d) any interest due on resources of the Fund;

(e) funds raised through collections and receipts from events organized for the benefit of the Fund;

(f) any other resources authorized by the Fund's regulations.

4. The use of resources of the Fund shall be decided by the Intergovernmental Committee on the basis of guidelines determined by the Conference of Parties referred to in Article 22.

5. The Intergovernmental Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved by it.

6. No political, economic or other conditions that are incompatible with the objectives of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.

7. Parties shall endeavour to provide voluntary contributions on a regular basis towards the implementation of this Convention.

#### **Article 19 – Exchange, analysis and dissemination of information**

1. Parties agree to exchange information and share expertise concerning data collection and statistics on the diversity of cultural expressions as well as on best practices for its protection and promotion.

2. UNESCO shall facilitate, through the use of existing mechanisms within the Secretariat, the collection, analysis and dissemination of all relevant information, statistics and best practices.

3. UNESCO shall also establish and update a data bank on different sectors and governmental, private and non-profit organizations involved in the area of cultural expressions.

4. To facilitate the collection of data, UNESCO shall pay particular attention to capacity-building and the strengthening of expertise for Parties that submit a request for such assistance.

5. The collection of information identified in this Article shall complement the information collected under the provisions of Article 9.

**V. Relationship to other instruments****Article 20 - Relationship to other treaties: mutual supportiveness, complementarity and non-subordination**

1. Parties recognize that they shall perform in good faith their obligations under this Convention and all other treaties to which they are parties. Accordingly, without subordinating this Convention to any other treaty,

(a) they shall foster mutual supportiveness between this Convention and the other treaties to which they are parties; and

(b) when interpreting and applying the other treaties to which they are parties or when entering into other international obligations, Parties shall take into account the relevant provisions of this Convention.

2. Nothing in this Convention shall be interpreted as modifying rights and obligations of the Parties under any other treaties to which they are parties.

**Article 21 - International consultation and coordination**

Parties undertake to promote the objectives and principles of this Convention in other international forums. For this purpose, Parties shall consult each other, as appropriate, bearing in mind these objectives and principles.

**VI. Organs of the Convention****Article 22 - Conference of Parties**

1. A Conference of Parties shall be established. The Conference of Parties shall be the plenary and supreme body of this Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary session every two years, as far as possible, in conjunction with the General Conference of UNESCO. It may meet in extraordinary session if it so decides or if the Intergovernmental Committee receives a request to that effect from at least one-third of the Parties.

3. The Conference of Parties shall adopt its own rules of procedure.

4. The functions of the Conference of Parties shall be, inter alia:

(a) to elect the Members of the Intergovernmental Committee;

(b) to receive and examine reports of the Parties to this Convention transmitted by the Intergovernmental Committee;

(c) to approve the operational guidelines prepared upon its request by the Intergovernmental Committee;

(d) to take whatever other measures it may consider necessary to further the objectives of this Convention.

**Article 23 - Intergovernmental Committee**

1. An Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, hereinafter referred to as "the Intergovernmental Committee", shall be established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties to the Convention, elected for a term of four years by the Conference of Parties upon entry into force of this Convention pursuant to Article 29.

2. The Intergovernmental Committee shall meet annually.

3. The Intergovernmental Committee shall function under the authority and guidance of and be accountable to the Conference of Parties.

4. The Members of the Intergovernmental Committee shall be increased to 24 once the number of Parties to the Convention reaches 50.

5. The election of Members of the Intergovernmental Committee shall be based on the principles of equitable geographical representation as well as rotation.

6. Without prejudice to the other responsibilities conferred upon it by this Convention, the functions of the Intergovernmental Committee shall be:

(a) to promote the objectives of this Convention and to encourage and monitor the implementation thereof;

(b) to prepare and submit for approval by the Conference of Parties, upon its request, the operational guidelines for the implementation and application of the provisions of the Convention;

(c) to transmit to the Conference of Parties reports from Parties to the Convention, together with its comments and a summary of their contents;

(d) to make appropriate recommendations to be taken in situations brought to its attention by Parties to the Convention in accordance with relevant provisions of the Convention, in particular Article 8;

(e) to establish procedures and other mechanisms for consultation aimed at promoting the objectives and principles of this Convention in other international forums;

(f) to perform any other tasks as may be requested by the Conference of Parties.

7. The Intergovernmental Committee, in accordance with its Rules of Procedure, may invite at any time public or private organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on specific issues.

8. The Intergovernmental Committee shall prepare and submit to the Conference of Parties, for approval, its own Rules of Procedure.

#### **Article 24 – UNESCO Secretariat**

1. The organs of the Convention shall be assisted by the UNESCO Secretariat.

2. The Secretariat shall prepare the documentation of the Conference of Parties and the Intergovernmental Committee as well as the agenda of their meetings and shall assist in and report on the implementation of their decisions.

#### **VII. Final clauses**

#### **Article 25 – Settlement of disputes**

1. In the event of a dispute between Parties to this Convention concerning the interpretation or the application of the Convention, the Parties shall seek a solution by negotiation.

2. If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

3. If good offices or mediation are not undertaken or if there is no settlement by negotiation, good offices or mediation, a Party may have recourse to conciliation in accordance with the procedure laid down in the Annex of this Convention. The Parties shall consider in good faith the proposal made by the Conciliation Commission for the resolution of the dispute.

4. Each Party may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it does not recognize the conciliation procedure provided for above. Any Party having made such a declaration may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Director-General of UNESCO.

#### **Article 26 – Ratification, acceptance, approval or accession by Member States**

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by Member States of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.

2. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

#### **Article 27 – Accession**

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO but members of the United Nations, or of any of its specialized agencies, that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.

2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-government recognized as such by the United Nations, but which have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of such matters.

3. The following provisions apply to regional economic integration organizations:

(a) This Convention shall also be open to accession by any regional economic integration organization, which shall, except as provided below, be fully bound by the provisions of the Convention in the same manner as States Parties;

(b) In the event that one or more Member States of such an organization is also Party to this Convention, the organization and such Member State or States shall decide on their responsibility for the performance of their obligations under this Convention. Such distribution of responsibility shall take effect following completion of the notification procedure described in subparagraph (c). The organization and the Member States shall not be entitled to exercise rights under this Convention concurrently. In addition, regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their rights to vote with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its Member States exercises its right, and vice-versa;

(c) A regional economic integration organization and its Member State or States which have agreed on a distribution of responsibilities as provided in subparagraph (b) shall inform the Parties of any such proposed distribution of responsibilities in the following manner:

(i) in their instrument of accession, such organization shall declare with specificity, the distribution of their responsibilities with respect to matters governed by the Convention;

(ii) in the event of any later modification of their respective responsibilities, the regional economic integration organization shall inform the depositary of any such proposed modification of their respective responsibilities; the depositary shall in turn inform the Parties of such modification;

(d) Member States of a regional economic integration organization which become Parties to this Convention shall be presumed to retain competence over all matters in respect of which transfers of competence to the organization have not been specifically declared or informed to the depositary;

(e) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States, members of the United Nations or of any of its specialized agencies, to which those States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become a Party to it.

4. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

#### **Article 28 - Point of contact**

Upon becoming Parties to this Convention, each Party shall designate a point of contact as referred to in Article 9.

#### **Article 29 - Entry into force**

1. This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those States or regional economic integration organizations that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by Member States of the organization.

#### **Article 30 - Federal or non-unitary constitutional systems**

Recognizing that international agreements are equally binding on Parties regardless of their constitutional systems, the following provisions shall apply to Parties which have a federal or non-unitary constitutional system:

(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those Parties which are not federal States;

(b) with regard to the provisions of the Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent units such as States, counties, provinces, or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform, as necessary, the competent authorities of constituent units such as States, counties, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

#### **Article 31 - Denunciation**

1. Any Party to this Convention may denounce this Convention.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing deposited with the Director-General of UNESCO.

3. The denunciation shall take effect 12 months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the Party denouncing the Convention until the date on which the withdrawal takes effect.

#### **Article 32 - Depositary functions**

The Director-General of UNESCO, as the depositary of this Convention, shall inform the Member States of the Organization, the States not members of the Organization and regional economic integration organizations referred to in Article 27, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 26 and 27, and of the denunciations provided for in Article 31.

#### **Article 33 - Amendments**

1. A Party to this Convention may, by written communication addressed to the Director-General, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all Parties. If, within six months from the date of dispatch of the communication, no less than one half of the Parties reply favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the next session of the Conference of Parties for discussion and possible adoption.

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted to the Parties for ratification, acceptance, approval or accession.

4. For Parties which have ratified, accepted, approved or acceded to them, amendments to this Convention shall enter into force three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the Parties. Thereafter, for each Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three

months after the date of deposit by that Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 23 concerning the number of Members of the Intergovernmental Committee. These amendments shall enter into force at the time they are adopted.

6. A State or a regional economic integration organization referred to in Article 27 which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered to be:

(a) Party to this Convention as so amended; and

(b) a Party to the unamended Convention in relation to any Party not bound by the amendments.

#### **Article 34 – Authoritative texts**

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, all six texts being equally authoritative.

#### **Article 35 – Registration**

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

### **ANNEX**

#### **Conciliation Procedure**

##### **Article 1 – Conciliation Commission**

A Conciliation Commission shall be created upon the request of one of the Parties to the dispute. The Commission shall, unless the Parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

##### **Article 2 – Members of the Commission**

In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint their members of the Commission jointly by agreement. Where two or more Parties have separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

##### **Article 3 – Appointments**

If any appointments by the Parties are not made within two months of the date of the request to create a Conciliation Commission, the Director-General of UNESCO shall, if asked to do so by the Party that made the request, make those appointments within a further two-month period.

##### **Article 4 – President of the Commission**

If a President of the Conciliation Commission has not been chosen within two months of the last of the members of the Commission being appointed, the Director-General of UNESCO shall, if asked to do so by a Party, designate a President within a further two-month period.

##### **Article 5 – Decisions**

The Conciliation Commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the Parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the Parties shall consider in good faith.

##### **Article 6 – Disagreement**

A disagreement as to whether the Conciliation Commission has competence shall be decided by the Commission.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE  
DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI**

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della sua 33<sup>o</sup> sessione,

*Affermando* che la diversità culturale è una caratteristica innata dell'umanità,

*Consapevole* del fatto che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell'umanità e che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti,

*Sapendo* che la diversità culturale crea un mondo ricco e variegato che amplia le possibilità di scelta, promuove le capacità e i valori umani e rappresenta quindi una spinta fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni,

*Ricordando* che la diversità culturale, che prospera in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile alla pace e alla sicurezza a livello locale, nazionale e internazionale,

*Celebrando* l'importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti universalmente riconosciuti,

*Sottolineando* la necessità d'integrare la cultura in qualità di elemento strategico nelle politiche nazionali e internazionali di sviluppo e nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo altresì conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che pone l'accento sull'eliminazione della povertà,

*Considerando* che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità si incarna nell'originalità e pluralità delle identità, nonché nelle espressioni culturali dei popoli e delle società che costituiscono l'umanità,

*Riconoscendo* l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato,

*Riconoscendo* la necessità di adottare misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o gravi alterazioni,

*Sottolineando* l'importanza della cultura per la coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella società,

*Consapevole* del fatto che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che si nutre di scambi costanti e dell'interazione tra le culture,

*Ribadendo* che la libertà di pensiero, di espressione e d'informazione, e con queste il pluralismo dei mezzi di comunicazione, consentono il prosperare delle espressioni culturali all'interno delle società,

*Riconoscendo* che la diversità delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che consente agli individui e ai popoli di esprimere e condividere con gli altri le proprie idee e i propri valori,

*Ricordando* che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale e *ribadendo* il ruolo basilare svolto dall'educazione per la protezione e promozione delle espressioni culturali,

*Considerando* l'importanza della vitalità delle culture per tutti, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni, quale si manifesta mediante la libertà di creare, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali tradizionali e di accedervi in modo da trarne un beneficio per il proprio sviluppo,

*Sottolineando* il ruolo essenziale dell'interazione e della creatività culturale, che alimentano e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di quanti operano per lo sviluppo della cultura a favore del progresso di tutta la società,

*Riconoscendo* l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale,

*Convinta* che le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d'identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale,

*Constatando* che i processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se da una parte creano condizioni del tutto nuove per una maggiore interazione fra le culture, dall'altra rappresentano una sfida alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i rischi di squilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri,

*Consapevole* del mandato specifico affidato all'UNESCO consistente nel garantire il rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che giudichi utili per facilitare la libera circolazione delle idee mediante la parola e l'immagine,

*Facendo riferimento* alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO relativi alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,

*Adotta*, in data 20 ottobre 2005, la presente convenzione.

## I. Obiettivi e linee direttrici

### *Articolo 1 - Obiettivi*

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

- a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- b) creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda;
- c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;
- d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito dell'edificazione di ponti tra i popoli;
- e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale;
- f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di tale legame;
- g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e di senso;
- h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;
- i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

*Articolo 2 - Linee direttrici***1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, dell'informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o garantiti dal diritto internazionale.

**2. Principio di sovranità**

Gli Stati hanno, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

**3. Principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture**

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.

**4. Principio di solidarietà e cooperazione internazionale**

La cooperazione e la solidarietà internazionale dovrebbero permettere a tutti i paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di creare e rafforzare i mezzi necessari alla propria espressione culturale, comprese le rispettive industrie culturali, siano esse nascenti o già funzionanti, a livello locale, nazionale e internazionale.

**5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo**

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

**6. Principio dello sviluppo sostenibile**

La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

**7. Principio di accesso paritario**

L'accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione rappresentano elementi importanti per la valorizzazione della diversità culturale e incoraggiano la comprensione reciproca.

**8. Principio di apertura e di equilibrio**

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero fare in modo di promuovere in modo adeguato l'apertura alle altre culture del mondo e di garantire la conformità di tali misure agli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione.

**II. Ambito di applicazione***Articolo 3 - Ambito di applicazione*

La presente convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti relativamente alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

### **III. Definizioni**

#### *Articolo 4 - Definizioni*

Ai fini della presente convenzione:

#### **1. Diversità culturale**

Per "diversità culturale" s'intende la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. Tali espressioni si trasmettono all'interno dei gruppi e delle società nonché fra di essi.

La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegata forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzati.

#### **2. Contenuto culturale**

Per "contenuto culturale" s'intende il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali che hanno alla radice o che esprimono identità culturali.

#### **3. Espressioni culturali**

Per "espressioni culturali" s'intendono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

#### **4. Attività, beni e servizi culturali**

Per "attività, beni e servizi culturali" s'intendono le attività, i beni e i servizi che, considerati dal punto di vista della loro qualità, utilizzazione e finalità specifica, incarnano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale. Le attività culturali possono essere fini a sé stesse oppure contribuire alla produzione di beni e servizi culturali.

#### **5. Industrie culturali**

Per "industrie culturali" s'intendono le industrie che producono e distribuiscono i beni o i servizi culturali definiti al paragrafo 4 di cui sopra.

## **6. Politiche e misure culturali**

Per "politiche e misure culturali" s'intendono le politiche e misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, che siano incentrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, dei gruppi o delle società, compresa la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, beni e servizi culturali, e sull'accesso agli stessi.

## **7. Protezione**

Per "protezione" s'intende l'adozione di misure finalizzate alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione della diversità delle espressioni culturali.

"Proteggere" significa adottare tali misure.

## **8. Interculturalità**

Per "interculturalità" s'intendono l'esistenza e l'interazione paritaria di diverse culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco.

## **IV. Diritti e doveri delle parti**

### *Articolo 5 - Regola generale relativa ai diritti e ai doveri*

1. Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.
2. Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le disposizioni della presente convenzione.



*Articolo 6 - Diritti delle Parti a livello nazionale*

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e tenuto conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
2. Tali misure possono comprendere:
  - a) disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
  - b) misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi;
  - c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;
  - d) misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici;
  - e) misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito imprenditoriale nelle loro attività;
  - f) misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico;
  - g) misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla creazione di espressioni culturali;
  - h) misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione.

*Articolo 7 - Misure destinate a promuovere le espressioni culturali*

1. Le Parti si adoperano per creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali:
  - a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle stesse, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze particolari delle donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni;

- b) ad accedere alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri paesi del mondo.
2. Le Parti provvedono altresì a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che partecipano al processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, nonché il loro ruolo centrale, consistente nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.

*Articolo 8 - Misure destinate a proteggere le espressioni culturali*

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte può constatare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente.
2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
3. Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all'articolo 23 sulle misure adottate per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema.

*Articolo 9 - Condivisione delle informazioni e trasparenza*

Le Parti:

- a) forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all'UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio e a livello internazionale;
- b) designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla presente convenzione;
- c) condividono e scambiano informazioni relative alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

*Articolo 10 - Educazione e sensibilizzazione del pubblico*

Le Parti:

- a) favoriscono e sviluppano la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare mediante programmi volti a una maggiore educazione e sensibilizzazione del pubblico;
- b) cooperano con le altre Parti e con le organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo del presente articolo;
- c) si adoperano per incoraggiare la creatività e rafforzare le capacità di produzione mediante l'istituzione di programmi d'istruzione, formazione e scambio nel settore delle industrie culturali. Dette misure dovrebbero essere applicate in modo da non avere conseguenze negative sulle forme di produzione tradizionali.

*Articolo 11 - Partecipazione della società civile*

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile ai loro sforzi per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.

*Articolo 12 - Promozione della cooperazione internazionale*

Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo conto in modo speciale delle situazioni di cui agli articoli 8 e 17, in particolare al fine di:

- a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;
- b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche, grazie agli scambi culturali professionali e internazionali, nonché alla condivisione delle buone prassi;
- c) rafforzare le collaborazioni con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato, nonché fra tutte queste entità, al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- d) promuovere l'uso delle nuove tecnologie e incoraggiare le collaborazioni al fine di rafforzare la condivisione dell'informazione e la comprensione culturale e di favorire la diversità delle espressioni culturali;
- e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

*Articolo 13 - Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile*

Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

*Articolo 14 - Cooperazione allo sviluppo*

Le Parti si adoperano per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in particolare per quanto riguarda le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, nell'ottica di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico, fra l'altro nei modi seguenti:

- a) rafforzamento delle industrie culturali dei paesi in via di sviluppo:
  - i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei paesi in via di sviluppo;
  - ii) facilitando un più largo accesso delle loro attività, beni e servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti internazionali di distribuzione;
  - iii) permettendo l'emergere di mercati locali e regionali capaci di durare;
  - iv) adottando, ogniqualvolta ciò risulti possibile, misure appropriate nei paesi sviluppati per facilitare l'accesso al loro territorio da parte delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei paesi in via di sviluppo;
  - v) sostenendo il lavoro creativo e agevolando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei paesi in via di sviluppo;
  - vi) incoraggiando un'opportuna collaborazione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della musica e della cinematografia;
- b) rafforzamento delle capacità mediante lo scambio di informazioni, esperienze e competenze, nonché la formazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo nei settori pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità strategiche e di gestione, l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, l'utilizzo delle tecnologie e lo sviluppo e il trasferimento delle competenze;
- c) trasferimento di tecnologie mediante il varo delle appropriate misure d'incentivazione per il trasferimento di tecnologie e competenze, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese a carattere culturale;

- d) sostegno finanziario mediante:
- i) l'istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, come previsto all'articolo 18;
  - ii) l'assegnazione di aiuti pubblici allo sviluppo secondo le esigenze, anche mediante un'assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;
  - iii) altre forme di aiuto finanziario, come prestiti a tasso ridotto, sovvenzioni e altri meccanismi di finanziamento.

*Articolo 15 - Modalità di collaborazione*

Le Parti incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all'interno del settore pubblico e privato e le organizzazioni senza fini di lucro, al fine di cooperare coi paesi in via di sviluppo per il rafforzamento delle loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tali collaborazioni innovative porranno l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.

*Articolo 16 - Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo*

I paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali coi paesi in via di sviluppo riservando, nei contesti istituzionali e giuridici appropriati, un trattamento preferenziale ai loro artisti e agli altri operatori della cultura, nonché ai loro beni e servizi culturali.

*Articolo 17 - Cooperazione internazionale in caso di minaccia grave nei confronti delle espressioni culturali*

Le Parti cooperano per assistersi a vicenda e, con particolare attenzione per i paesi in via di sviluppo, nelle situazioni di cui all'articolo 8.

*Articolo 18 - Fondo internazionale per la diversità culturale*

1. È istituito un "Fondo internazionale per la diversità culturale", in seguito denominato "il Fondo".
2. Il Fondo è costituito in qualità di fondo in deposito, conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite:
  - a) dai contributi volontari delle Parti;
  - b) dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
  - c) da versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private;
  - d) dagli interessi relativi alle risorse del Fondo;
  - e) dal prodotto di collette e dalle entrate dovute alle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
  - f) da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo.
4. L'utilizzo delle risorse del Fondo è deciso dal comitato intergovernativo in base agli orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22.
5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a fini generali o specifici relativi a determinati progetti, purché tali progetti siano approvati dal comitato stesso.
6. I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione.
7. Le Parti versano contributi volontari a cadenza regolare per l'attuazione della presente convenzione.

*Articolo 19 - Scambio, analisi e diffusione delle informazioni*

1. Le Parti si accordano per scambiare informazioni e competenze relativamente alla raccolta dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali, nonché alle buone prassi per la protezione e la promozione di tale diversità.
2. L'UNESCO facilita, grazie ai meccanismi previsti in seno al Segretariato, la raccolta, l'analisi e la diffusione di tutte le informazioni, statistiche e buone prassi del settore.

3. L'UNESCO inoltre provvede alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati relativa ai diversi settori e organismi governativi, privati e senza fini di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.
4. Per agevolare la raccolta dei dati, l'UNESCO presta un'attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Parti che richiedono assistenza in questo senso.
5. La raccolta delle informazioni definite dal presente articolo completa le informazioni di cui all'articolo 9.

#### **V. Rapporti con gli altri strumenti**

##### *Articolo 20 - Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione*

1. Le Parti s'impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le Parti:
  - a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e
  - b) quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
2. Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.

##### *Articolo 21 - Concertazione e coordinamento internazionale*

Le Parti s'impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali principi.

## VI. Organi della convenzione

### *Articolo 22 - Conferenza delle Parti*

1. È istituita una Conferenza delle Parti, che costituisce l'organo plenario e supremo della presente convenzione.
2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell'UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su domanda di almeno un terzo delle Parti rivolta al comitato intergovernativo.
3. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, fra l'altro:
  - a) scegliere i membri del comitato intergovernativo;
  - b) ricevere ed esaminare le relazioni delle Parti della presente convenzione trasmesse dal comitato intergovernativo;
  - c) approvare le direttive operative preparate su sua richiesta dal comitato intergovernativo;
  - d) adottare ogni altra misura ritenuta necessaria per promuovere gli obiettivi della presente convenzione.

### *Articolo 23 - Comitato intergovernativo*

1. È istituito presso l'UNESCO un comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in seguito denominato "il comitato intergovernativo". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati che sono Parti della convenzione, eletti per quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena la presente convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 29.
2. Il comitato intergovernativo si riunisce una volta all'anno.
3. Il comitato intergovernativo funziona sotto l'autorità e le direttive della Conferenza delle Parti ed è responsabile di fronte a quest'ultima.



4. Il numero dei membri del comitato intergovernativo passerà a 24 non appena il numero delle Parti della convenzione raggiungerà il numero di 50.
5. L'elezione dei membri del comitato intergovernativo si basa sui principi di ripartizione geografica paritaria e rotazione.
6. Fatte salve le altre attribuzioni conferitegli dalla presente convenzione, le funzioni del comitato intergovernativo sono le seguenti:
  - a) promuovere gli obiettivi della presente convenzione, incoraggiare e garantire il seguito della sua attuazione;
  - b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua richiesta, direttive operative riguardanti l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della convenzione;
  - c) trasmettere alla Conferenza delle Parti le relazioni delle Parti alla convenzione, accompagnate dalle sue osservazioni e da un riepilogo dei contenuti;
  - d) formulare raccomandazioni appropriate sui temi portati alla sua attenzione dalle Parti in conformità alle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l'articolo 8;
  - e) istituire procedure e altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali;
  - f) svolgere ogni altro compito eventualmente richiesto dalla Conferenza delle Parti.
7. Il comitato intergovernativo, conformemente al suo regolamento interno, può invitare in qualunque momento enti pubblici o privati o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni, al fine di consultarli su questioni specifiche.
8. Il comitato intergovernativo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Conferenza delle Parti.

*Articolo 24 - Segretariato dell'UNESCO*

1. Gli organi della convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del comitato intergovernativo, nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, aiuta l'applicazione delle loro decisioni e riferisce sulle stesse.

**VII. Disposizioni finali***Articolo 25 - Composizione delle controversie*

1. In caso di controversia tra le Parti della presente convenzione quanto alla sua interpretazione o applicazione, le stesse ricercano una soluzione negoziale.
2. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo per via negoziale, possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici di terzi o richiederne la mediazione.
3. Se non intervengono buoni uffici o mediazione oppure se la controversia non può essere composta né in tal modo né per via negoziale, una Parte può richiedere una conciliazione secondo la procedura di cui all'allegato della presente convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione della controversia avanzata dalla commissione di conciliazione.
4. Ogni Parte può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione qui prevista. Ogni Parte che abbia reso tale dichiarazione può ritirarla in qualunque momento dandone comunicazione al Direttore generale dell'UNESCO.

*Articolo 26 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri*

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure all'adesione degli Stati membri dell'UNESCO, secondo le rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

*Articolo 27 - Adesione*

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualunque Stato non membro dell'UNESCO che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e invitato ad aderire dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.
2. La presente convenzione è anche aperta all'adesione dei territori che godono di autonomia interna integrale riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ma che non hanno ottenuto la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti per le materie oggetto della presente convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali materie.
3. Alle organizzazioni di integrazione economica regionale si applicano le disposizioni seguenti:
  - a) la presente convenzione è aperta anche all'adesione di qualunque organizzazione di integrazione economica regionale che, fatti salvi i paragrafi seguenti, è pienamente legata dalle disposizioni della convenzione allo stesso titolo degli Stati che sono Parti della convenzione stessa;
  - b) quando uno o più Stati membri di tale organizzazione sono anche Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i detti Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Questa condivisione di responsabilità entra in vigore una volta terminata la procedura di notifica di cui alla lettera c). L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente convenzione. Inoltre, nei settori rientranti nella loro competenza, le organizzazioni di integrazione economica dispongono per l'esercizio del diritto di voto di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Dette organizzazioni non hanno diritto di voto se gli Stati membri esercitano il proprio e viceversa;
  - c) un'organizzazione di integrazione economica regionale e i suoi Stati membri che hanno accettato una condivisione di responsabilità del tipo previsto alla lettera b) informano le Parti della condivisione proposta nel modo seguente:
    - i) nel suo strumento di adesione, l'organizzazione indica con precisione la condivisione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni interessate dalla convenzione;

- ii) in caso di modifica ulteriore delle rispettive responsabilità, l'organizzazione di integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle suddette responsabilità; il depositario a propria volta informa le Parti della modifica;
  - d) gli Stati membri di un'organizzazione di integrazione economica regionale che diventano Parti della convenzione sono ritenuti competenti per tutti i settori che non sono stati oggetto di un trasferimento di competenze all'organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;
  - e) per "organizzazione di integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate cui detti Stati abbiano trasferito la propria competenza nei settori interessati dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a diventarne Parte.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

*Articolo 28 - Punto di contatto*

Quando diventa Parte della presente convenzione, ciascuna Parte designa un "punto di contatto" come indicato all'articolo 9.

*Articolo 29 - Entrata in vigore*

1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo nei confronti degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione entro tale data o precedentemente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di quest'ultima.

2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione di integrazione economica regionale può essere considerato aggiuntivo rispetto agli strumenti già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

*Articolo 30 - Regimi costituzionali federali o non unitari*

Tenuto conto del fatto che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai rispettivi sistemi costituzionali, le disposizioni che seguono si applicano alle Parti dotate di un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell'ambito di competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli spettanti alle Parti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell'ambito di competenza di ciascuna delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni che, a norma del regime costituzionale della federazione, non sono tenute ad adottare misure legislative, se necessario il governo federale porterà le autorità competenti delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni a conoscenza delle suddette disposizioni, insieme al proprio parere favorevole, affinché siano adottate.

*Articolo 31 - Denuncia*

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di denunciare la presente convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento relativo. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari che la Parte denunciante è tenuta ad onorare prima della data in cui inizia a valere il ritiro dalla convenzione.

*Articolo 32 - Funzioni del depositario*

Nella sua qualità di depositario della presente convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 27, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce di cui all'articolo 31.

*Articolo 33 - Emendamenti*

1. Ogni Parte può, indirizzando una comunicazione scritta al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente convenzione. Il Direttore generale trasmette la comunicazione a tutte le Parti. Se, entro i sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, almeno metà delle Parti dà una risposta favorevole alla domanda, il Direttore generale presenta la proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché sia discussa ed eventualmente adottata.
2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente convenzione sono sottoposti alle Parti per la relativa ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo ad opera di due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, detto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti relativi all'articolo 23 per quanto riguarda il numero dei membri del comitato intergovernativo. Detti emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.
6. Uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale del tipo indicato all'articolo 27 che diventa Parte della presente convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti approvati a norma del paragrafo 4 del presente articolo è considerato, se non esprime intenzione differente:
  - a) Parte della presente convenzione così modificata; e
  - b) Parte della presente convenzione non modificata per quanto riguarda le Parti non vincolate dagli emendamenti.

*Articolo 34 - Testi facenti fede*

La presente convenzione è redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.

*Articolo 35 - Registrazione*

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

**ALLEGATO****Procedura di Conciliazione***Articolo 1 - Commissione di conciliazione*

Su richiesta di una delle Parti interessate alla controversia è istituita una commissione di conciliazione. A meno che le Parti non convengano altrimenti, la commissione è composta da cinque membri, due per ciascuna Parte più un presidente scelto di comune accordo dai membri così designati.

*Articolo 2 - Membri della commissione*

In caso di controversia tra più di due Parti, quelle con gli stessi interessi designano di comune accordo i propri membri della commissione. Se almeno due Parti hanno interessi indipendenti o qualora non concordino sull'esistenza di un comune interesse, nominano i propri membri separatamente.

*Articolo 3 - Nomina*

Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda d'istituzione di una commissione di conciliazione, le Parti non hanno ancora nominato tutti i membri della commissione, il Direttore generale dell'UNESCO, su richiesta della Parte che ha presentato la domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

*Articolo 4 - Il Presidente della commissione*

Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina dell'ultimo membro della commissione, questa non ha ancora scelto il proprio presidente, il Direttore generale, su richiesta di una Parte, procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

*Articolo 5 - Decisioni*

La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei voti dei propri membri. A meno che le Parti interessate dalla controversia non decidano altrimenti, essa stabilisce le proprie procedure. La commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia che le Parti esaminano in buona fede.

*Articolo 6 - Discordia*

In caso di discordia rispetto alla competenza della commissione di conciliazione, questa decide se è competente o meno.